

Le risposte della Cassazione ai rapporti tra gli artt. 255 e 256, d.lgs. 152/2006 e i problemi irrisolti

Cass. Sez. III Pen. 17 febbraio 2021, n. 6149 - Di Nicola, pres.; Cerroni, est.; Angelillis, P.M. (parz. diff.) - Musio, ric. (*Cassa in parte con rinvio Trib. Lecce 25 ottobre 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono e deposito incontrollato - Natura.

Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione, mentre il reato di deposito incontrollato, integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito «controllabile», cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, la cui anti giuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro.

(*Omissis*)

FATTO

1. Con sentenza del 25 ottobre 2018 il Tribunale di Lecce ha condannato, con i doppi benefici, Vito Musio alla pena di euro tremila di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, atteso lo smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi nel fondo, sito in Comune di Diso, di proprietà di Mario Colizzi, in cui favore era pronunciata condanna al risarcimento del danno.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione, con unico articolato motivo di impugnazione.

In particolare, è stata anzitutto lamentata violazione e falsa applicazione della norma incriminatrice in relazione alla sua natura di reato proprio, sì che le condotte poste in essere dal privato non potevano che integrare l'illecito amministrativo di cui al precedente art. 255 del d.lgs. 152 cit., laddove l'abbandono di rifiuti realizzato nel corso di attività d'impresa era invece sanzionato a norma dell'art. 256, comma 2. La pretesa attività di smaltimento, in definitiva, avrebbe al più rappresentato un illecito amministrativo.

Oltre a ciò, il ricorrente ha osservato che non di smaltimento si era trattato ma di un singolo episodio di abbandono di terra naturale mista a frammenti di roccia per liberare il piccolo vano creato sotto al terrazzo, condotta che non rientrava tra i comportamenti tali da integrare appunto un'attività di illecito smaltimento di rifiuti, tanto più che rocce e terra erano pienamente omogenei anche all'area sulla quale erano stati sversati.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio.

DIRITTO

4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

4.1. In relazione al motivo di censura complessivamente azionato, la sentenza impugnata ha inteso osservare che - in esito all'istruttoria esperita e alla conseguente ricostruzione dei fatti - appariva poco verosimile che l'imputato avesse depositato detti rifiuti in attesa dello smaltimento da parte degli organi competenti sollecitati ad intervenire, né era possibile ritenere che tale materiale di scavo potesse essere riutilizzabile, atteso che anche il riutilizzo agronomico, così come lo smaltimento, sarebbe stata un'attività lecita solo se autorizzata.

Ciò posto, non poteva dunque parlarsi di un abbandono incontrollato di rifiuti eseguito da un privato (come tale non punibile penalmente), ma di una vera e propria attività di smaltimento secondo la definizione datane dall'art. 183, comma 1, lett. z) d.lgs. 152 del 2006, in quanto l'imputato aveva inteso così liberarsi definitivamente della terra e delle rocce derivanti dalle attività di svuotamento e pulizia del vano sottostante il terrazzo, realizzato nella propria proprietà fondiaria.

4.2. Al riguardo, è stato opportunamente osservato che il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione, mentre il reato di deposito incontrollato, integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito «controllabile», cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, la cui anti giuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro (Sez. III, n. 7386 del 19 novembre 2014, dep. 2015, Cusini e altro, rv. 262.410; Sez. III, n. 30910 del 10 giugno 2014, Ottonello, rv. 260.011; così anche Sez. III, n. 6999 del 22 novembre 2017, dep. 2018, Paglia, rv. 272.632). In definitiva, pertanto, una condotta di «abbandono incontrollato» di rifiuti presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce gli

effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria, volta al recupero o allo smaltimento (cfr., in motivazione, Sez. III, n. 7386 cit.).

4.2.1. In tal senso, non va altresì dimenticato che, in tema di gestione dei rifiuti, il reato cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, pur avendo in comune con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 255, comma 1, del medesimo d.lgs. le condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione, si trova con tale ultima norma in rapporto di specialità in ragione delle peculiari qualifiche soggettive rivestite dai suoi destinatari, che possono essere solo i titolari di imprese o i responsabili di enti (*ex plurimis*, Sez. III, n. 15234 del 23 gennaio 2020, Lo Bartolo, rv. 278.853).

4.2.2. Alla stregua dei rilievi che precedono e dei principi così richiamati, la sentenza impugnata sconta uno scarto logico che si traduce in una violazione di legge, laddove nella descritta condotta dell'imputato, che aveva pacificamente e definitivamente sversato sul fondo del vicino – in tal modo intendendo liberarsene - il riporto di terra scaturito dallo scavo per la realizzazione del vano sottostante al terrazzo di proprietà, era stata riconosciuta una vera e propria attività di smaltimento «in quanto l'imputato ha inteso così liberarsi definitivamente della terra e delle rocce derivanti dalle attività di svuotamento e pulizia del vano sottostante il terrazzo». In tal modo facendo sorgere - a seguito dell'abbandono, circostanza pacifica, del materiale da scavo e di terra così sversato - una distinta responsabilità penale per illecito smaltimento di rifiuti, laddove sarebbe stata altrimenti riconosciuta una mera violazione amministrativa in ragione della qualità dell'agente e della natura della condotta così tenuta, connotata dall'evidente volontà di mera dismissione del materiale.

Al riguardo, va così ricordato che è stato altresì ritenuto che il soggetto privato, non titolare di una attività di impresa o responsabile di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto e che, a tal fine, lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso verrà abbandonato, risponde solo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 255 del d.lgs. n. 152 del 2006 per l'abbandono e non anche del reato di trasporto abusivo previsto dall'art. 256, comma primo, del d.lgs. cit., in quanto il trasporto costituisce solo la fase preliminare e preparatoria rispetto alla condotta finale di abbandono, nella quale rimane assorbito (Sez. III, n. 41352 del 10 giugno 2014, Parpaiola, rv. 260.648).

4.2.3. Va da sé che la vicenda dovrà essere nuovamente esaminata, tenuto conto dei principi appena riaffermati.

5. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente al residuo reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.

(*Omissis*)

Le risposte della Cassazione ai rapporti tra gli artt. 255 e 256, d.lgs. 152/2006 e i problemi irrisolti

Con la sentenza n. 6149 del 17 febbraio 2021, la III Sez. Pen. della Suprema Corte di cassazione, ha avuto modo di pronunciarsi sui rapporti intercorrenti tra l'art. 255, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e l'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 cit., rispettivamente fattispecie di illecito amministrativo e penale previste a tutela del bene giuridico ambientale.

Innanzi alla Cassazione veniva impugnata la sentenza del 25 ottobre 2018, con cui il Tribunale di Lecce condannava V.M. alla pena pecuniaria di euro tremila di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 cit., così qualificando lo smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi nel fondo di un terzo soggetto. Si può premettere che l'art. 256, comma 1, testé citato prevede un trattamento sanzionatorio alternativamente dell'arresto o dell'ammenda, nei confronti di ciascun soggetto che compia «l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione»¹. La disposizione normativa, se da un lato presuppone una regolamentazione ampia, capace di costituire quella che in altre ipotesi (si pensi ai reati fallimentari di bancarotta²) è stata qualificata espressamente dalla giurisprudenza come una norma a più fattispecie, dall'altro lato restringe il suo ambito operativo, a norma del capoverso dell'art. 256 in commento, per cui le suddette pene si applicano solo «ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti». Immediata appare la necessità di qualifica come reato proprio del reato indicato, non potendo incorrere nel trattamento sanzionatorio descritto un comune cittadino, poiché, altrimenti, la violazione del principio di legalità nella sua componente tassativa e di divieto di analogia in *malam partem* sarebbe evidente.

Sulla scorta di questa argomentazione, V.M. ha proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge, sostenendo l'impropria scelta del Tribunale e l'opportunità di ricorrere al diverso art. 255, d.lgs. n. 152/2006, disciplinante un illecito di tipo amministrativo. Inoltre si argomentava, da parte del ricorrente, che l'episodio singolo di sversamento di terreno non sarebbe qualificabile come smaltimento in senso proprio, bensì come mero abbandono.

Tale seconda questione, si presenta come capace di incidere sulla differenza oggettiva delle fattispecie, poiché l'art. 255, d.lgs. n. 152 cit., non indica tra le condotte illecite quella dello smaltimento, quanto la circostanza di abbandono o deposito di rifiuti³. Su tale aspetto la Cassazione non si sofferma, poiché, secondo un principio di assorbimento, giunge ad accogliere la prima problematica prospettata. Sotto il profilo di distinzione delle condotte la Cassazione si limita a ricordare che il rapporto di specialità tra i reati è giustificato in base al fatto che le due disposizioni abbracciano delle condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione in modo identico, essendovi il solo soggetto attivo a rendere un reato

¹ «1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 *quattordices*, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. (...). 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2».

² Cfr. Cass. Sez. Un. Pen. 26 maggio 2011, n. 21039, P.M. in proc. Loy, in *Giur. it.*, 2012, 905, con nota di MENARDO C., *Pluralità delle condotte di bancarotta: muta l'orientamento della giurisprudenza*.

³ Il comma primo dell'art. 255 del d.lgs. n. 152/2006 recita: «1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. (...)».

proprio e un illecito comune.

Merita, tuttavia, di chiarirsi che la fattispecie di abbandono rispetto a quella di smaltimento, indica un perdurare differente delle condotte, dovendosi e potendosi ritenere, a parere di una nutrita dottrina⁴, che l'attività di abbandono sia da considerarsi nella sua autonomia e al di fuori di un circuito di trattamento ed eliminazione di rifiuti che consente di riconoscere lo smaltimento. Da questo punto di vista, l'occasionalità dell'azione posta in essere dall'autore dell'illecito, diviene un elemento utilizzabile come indice rilevatore capace di distinguere le due condotte ma non assurge ad unico strumento discrezionale, poiché ben può qualificarsi come smaltimento un'azione di tipo sostanzialmente unica se introdotta in una rete di gestione complessivamente intesa del rifiuto. Anche da questo punto di vista, allora, pare saggio poter circoscrivere la fattispecie di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152/2006 come propria e riferita solo a quelle categorie di soggetti che, in ipotesi, sono in grado di avviare un *iter* di trattamento, gestione e liquidazione del rifiuto che non sia meramente casuale o singola. Se si sposa questa linea interpretativa, di diversificazione funzionale delle fattispecie, allora diventa una conseguenza e non una causa la scelta legislativa di predisporre un illecito proprio e uno comune, rivolto a chiunque. A maggior ragione si potrà dire, anzi, che è la scelta di una differenziazione tra il penalmente rilevante e ciò che è derubricato a mero illecito amministrativo ad assumere rilevanza, con la relativa sanzione prevista ben più grave nella prima ipotesi poiché eventualmente detentiva, stante che è di maggiore offensività per il bene ambientale una condotta abituale o comunque ripetibile.

Peraltro, tale aspetto, impone di riflettere sulla fattispecie di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152/2006, nella parte in cui addebita una responsabilità penale sul soggetto individuato come privo di autorizzazioni. La norma pare, infatti, valorizzare un ruolo di garanzia del soggetto agente, il quale si pone come colui che deve intervenire al fine di compiere una completa attività gestoria e che a questo punto potrebbe essere riconosciuto come colpevole di un'azione omissiva qualora non svolgesse azione di controllo e prevenzione all'interno della stessa impresa chiamata a tale funzione. Dalla posizione di garanzia acquisita, inoltre, si deve riflettere anche sulla prospettiva dell'elemento soggettivo del fatto di reato. La condotta in essere non si presenta come causalmente orientata per cui si può pacificamente escludere che si tratti di richiamo alla figura del dolo specifico. Il nodo gordiano può, semmai, diventare quello relativo al riconoscimento del dolo eventuale in capo al soggetto agente, ma, anche sotto tale profilo, il riferimento alla posizione di garanzia rivestita dal soggetto agente è strumento per superare il problema e risolvere positivamente la questione, essendo ormai diffuso il pensiero secondo cui, soprattutto nei reati ambientali, la qualifica di operatore di settore, amplia il novero delle responsabilità e dei doveri ben oltre l'intenzione o il dolo diretto. L'elemento soggettivo si origina nella alterazione dei beni tipizzati, mediante un abuso strumentale del provvedimento autorizzativo⁵.

Ciò che consente alla Cassazione di spendersi nella disamina della questione è, invero, la natura giuridica degli illeciti contestabili. Al punto 4.2 della sentenza si dice che «il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione, mentre il reato di deposito incontrollato, integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile"». La differenza terminologica sta nel fatto che il reato istantaneo con effetti permanenti si consuma istantaneamente al realizzarsi della condotta, ma l'offesa perdura nel tempo; il reato permanente si protrae oltre la perfezione del reato e questo si consuma solo al cessare della condotta, con la conseguenza di un diverso regime di *tempus commissi delicti* e relativi termini di prescrizione. Si riprende così, in modo implicito, quella distinzione sopra evidenziata tra l'idea di abbandono e di smaltimento e dunque sulla permanenza o meno del fatto illecito.

Tali argomentazioni consentono anche di giungere ad un profilo parzialmente critico della sentenza della

⁴ Cfr. GAROFOLI R., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Roma, 2020, 1186 e ss.

⁵ GALLI R., *Nuovo corso di diritto penale*, Milano, 2020, 581 e ss.

Cassazione nella parte in cui, qualificando il rapporto di specialità tra le norme in forza della qualifica soggettiva del soggetto agente, non si sofferma sulle condotte oggettivamente valutate, né sul principio di proporzionalità già altre volte richiamato.

Di recente, per esempio, nella determinazione del reato di *insider trading* primario e secondario di cui, rispettivamente, all'art. 184⁶ e 187 *bis* T.U.F.⁷, la giurisprudenza di legittimità⁸ ha valutato la possibilità di determinare un'applicazione tanto dell'illecito penale quanto di quello amministrativo di abuso di informazioni privilegiate se ciò si presenta come scelta obbligata stante la condotta fortemente offensiva realizzata. Invero, il carattere discrezionale di specie, si palesa come rilevante sotto il profilo soggettivo di chi agisce, poiché in un caso è il soggetto che agisce in stretta connessione con le informazioni privilegiate in forza della sua attività lavorativa a sfruttare la propria posizione; nell'altro, invece, è avulsa dal sistema lavorativo e professionale l'informazione carpita e sfruttata, con una conseguente carica offensiva astrattamente ridotta. Anche nel caso che si sta esaminando, seguendo le medesime mosse, sarebbe stato utile allora porre al centro della vicenda l'analisi del principio di proporzionalità per meglio definire i confini delle norme, senza giungere ad una differenziazione basata esclusivamente sul soggetto attivo del reato. Peraltro, volendo opporre l'eventuale violazione del *ne bis in idem*, contestabile in termini di doppia sanzione per un unico comportamento realizzato, si può facilmente obiettare che gli approdi a cui è giunta la Corte EDU con il noto *leading case* A&B c. Norvegia⁹ ha affermato il principio di *sufficiently close connection in substance and in time*, con un giudizio di proporzionalità della sanzione inflitta¹⁰.

Volendo spingersi oltre i confini della sentenza, inoltre, si può rilevare che, nel caso di specie non si presenta la problematica di un eventuale concorso nel reato di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152/2006 di soggetti terzi e, soprattutto, di coloro i quali sono titolari del fondo su cui si è smaltito il rifiuto. Una dottrina ormai minoritaria¹¹, sostiene che stante la posizione di custodia e controllo diretto del proprietario del fondo, egli diviene responsabile per le attività di scarico a causa della sua condotta omissiva, che acquiesce rilievo sotto il profilo del concorso materiale, consentendo all'autore di porre in essere l'azione delittuosa. La giurisprudenza consolidata, nonché indirizzata in dottrina prevalente¹², ha, ultimamente, ribadito il concetto secondo cui il fenomeno concorsuale è irrealizzabile in forma omissiva, a causa proprio della natura di illecito permanente, peraltro condivisa con gli altri illeciti ambientali penalmente rilevanti, che esclude una condotta omissiva¹³. Ne consegue che non sarà possibile consumare il fatto di reato con il mero mantenimento dello stoccaggio o della discarica abusiva da altri realizzati, neppure in caso

⁶ «1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. (...)».

⁷ «1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014. (...)».

⁸ Cfr. Cass. Sez. V Pen. 15 aprile 2019, n. 39999, Respigo, in *Giur. it.*, 2020, 932, con nota di TRIPODI A.F., *Ne bis in idem e insider trading: dalla Cassazione i criteri per una risposta sanzionatoria proporzionata*.

⁹ Cfr. CEDU Grande Camera 15 novembre 2016, nn. 24130/11 (in *Foro it.*, 2017, 2, IV, 53) e 29758/11 (entrambe le sentenze reperibili in <https://www.giurisprudenzapenale.com/>).

¹⁰ GALLI R., *Novità normative e giurisprudenziali di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo*, Milano, 2020, 164 e ss.

¹¹ Cfr. CINGARI S., *La responsabilità del proprietario dell'area per l'opera abusiva da altri realizzata*, in *Urbanistica e appalti*, Milano, 2002, 3, 361 e ss.

¹² Cfr. BRESCIANO M. - PALADINO MORCHINI A., *I reati urbanistici*, Milano, 2000, 53 e ss.

¹³ Cfr. Cass. Sez. III Pen. 24 settembre 2015, n. 38794, A.P., in <https://dejure.it>.

di piena consapevolezza del terzo proprietario, poiché servirà sempre dimostrare l'adesione commissiva al reato consumato. Ciò in forza del fatto che, come detto dai Giudici di legittimità, il concorso omissivo acquisisce una sua rilevanza solo in caso di posizione di garanzia ricoperta dal terzo, essendovi altrimenti solo la posizione di connivenza, penalmente irrilevante.

Stringendo ulteriormente il cerchio, ci si può chiedere se tale posizione di garanzia ricada in capo all'amministratore pubblico, quale è il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni. La Cassazione¹⁴ non ha mai assunto una posizione assoluta, ma ha sempre ben differenziato le responsabilità del sindaco in merito al rispetto delle prescrizioni e dei provvedimenti amministrativi, da quelle relative alla realizzazione di discarica non autorizzata sul suolo comunale. Le prime attribuzioni, si presentano come funzioni amministrative non oggetto di una responsabilità penale omissiva, anche perché attinenti ad un'attività burocratica. Le seconde, invece, attese le competenze del sindaco nella programmazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché valutate le facoltà di emanare delle ordinanze contingibili e urgenti nel settore di riferimento ed a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, determinano il sorgere di una responsabilità omissiva¹⁵.

Un ultimo riferimento, merita, la qualifica del rapporto tra gli illeciti menzionati e quelli di cui all'art. 416 *bis* c.p. La questione si nutre di una nuova linfa alla luce delle condotte realizzate spesso da gruppi criminali mafiosi, che predispongono l'attività di smaltimento di rifiuti all'interno di una prospettiva più ampia e, per l'appunto, associativa. Ci si può domandare se sia configurabile un concorso di reati tra 416 *bis* e 256, d.lgs. n. 152/2006, ovvero se esista un rapporto assorbente o speciale tra le condotte.

Detto che il profilo che definisce il reato proprio non è in questo caso sufficiente, e detto che il reato di associazione mafiosa è di carattere permanente, esattamente come quello previsto dal T.U.A., si deve passare per l'analisi qualitativa delle fattispecie. Le peculiarità oggettive del 416 *bis*, che risiedono nel metodo mafioso e nella forza intimidatrice internamente ed esternamente posta in essere, sono rilevanti a seconda del bene giuridico che si intende garantire con la norma *de qua*. Se si sposa un orientamento classico, capace di circoscrivere nel bene giuridico dell'ordine pubblico l'oggetto a presidio del quale è posta in essere la disposizione, allora si potrebbe ritenere che un concorso formale di reati sia ammissibile. Se, come da orientamento progressista¹⁶, si intende una condotta plurioffensiva ove oltre all'ordine pubblico si aggredisce anche la pubblica economia e le libertà fondamentali, ivi comprese quelle della salute e dell'ambiente salubre, allora si potrà sostenere il rapporto di consunzione delle norme, poiché il 416 *bis* abbraccerà la disciplina dell'art. 256, d.lgs. n. 152/2006. Invero, non è peregrina neppure l'ipotesi di classificare, internamente alle attività mafiose a carattere ambientale, ad oggi in diffusione rapida come attestano gli eventi di cronaca, la violazione delle norme ambientali come dei meri *post-facta* non punibili, essendosi realizzata la fattispecie principale.

Matteo De Biase

¹⁴ Cfr. Cass. Sez. III Pen. 7 ottobre 2014, n. 41695, I.M.R., *Foro it.*, 2015, 1, II, 21.

¹⁵ GAROFOLI R., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 1188 e ss.

¹⁶ Cfr. ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, II ed., Milano, 1998, 487 e ss.; MARINUCCI G. - DOLCINI E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Milano, 2017, 17 e ss.